



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **15** Del **25-03-20**

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TOSAP (IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 23.12.2019).

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **11:00**, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MULAS MARIO	P	CHIOCCA MARIO	P
LANGELLA GIUSEPPE	P	FEOLA ALESSANDRA	A
ASTARA PRONTU GIOVANNI	P	MUNTONI GIORGIO	P
ROMANO LUIGI	A	GRECO MICHELE BERNARDO	A
CORSO VALERIA	A	VIOLA ANDREA MANLIO GIOVANNI	A
MADEDDU PAOLO	P	MASALA GIULY	P
USAI ISIDORO	A		

ne risultano presenti n. **7** e assenti n. **6**.

Assume la presidenza il Signor **MADEDDU PAOLO** in qualità di **PRESIDENTE** assistito dal **Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

In continuazione di seduta

Il Presidente

Pone in discussione il punto n. 2 ad oggetto *“Modifica Regolamento TOSAP (in riferimento alla deliberazione di consiglio comunale n. 75 del 23.12.2019)”*.

Il Presidente, poiché non ci sono interventi, mette in votazione la proposta di deliberazione di pari oggetto che viene approvata con n. 5 voti favorevoli palesemente resi per alzata di mano da parte di n. 5 consiglieri votanti su n. 7 consiglieri presenti essendosi astenuti n. 2 consiglieri (Muntoni – Masala).

Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, richiesta che messa ai voti ottiene lo stesso risultato della votazione che precede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito il Presidente e l'illustrazione del punto all'o.d.g.;
- Vista la proposta di deliberazione;
- Udito l'esito delle votazioni;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione ad oggetto *“Modifica Regolamento TOSAP (in riferimento alla deliberazione di consiglio comunale n. 75 del 23.12.2019)”*.

DELIBERA altresì

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Proposta Deliberazione di Consiglio Comunale

PROPONENTI: Assessore Gianni Astara Prontu
Responsabile del Servizio Tributi

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TOSAP (IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 23.12.2019).

VISTI:

- *Il Regolamento comunale TOSAP approvato con delibera c.c. n° 12 del 05.06.2003 e s.m.i.;*
- *Gli artt. 38, 39, 42, 44 e 45 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina, tra le altre, la Tassa Occupazione suolo pubblico;*
- *Il Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 96 del 29 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, in particolare l'art 42, comma 2, lettera f, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusivamente in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;*
- *Visto lo Statuto del contribuente;*

Richiamata la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 23.12.2019, relativa alla *conferma* delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza con variazione del regolamento e dei coefficienti da applicare alle tariffe;

Tenuto conto che la modifica dei coefficienti era stata determinata dall'incremento delle presenze turistiche e dal conseguente beneficio delle attività commerciali ottenuto anche grazie alle iniziative e agli interventi di riqualificazione del territorio attuate dal Comune;

Vista l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 dichiarata con DPCM 1° marzo 2020;

Tenuto conto che tale emergenza avrà ripercussioni negative sull'economia del Paese in particolare nel settore del turismo;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "cura Italia";

Preso atto che la situazione che si è venuta a creare rende opportuno ridurre il carico tributario che pesa sulle attività economiche, quale segnale concreto di agevolazione che l'Amministrazione intende attuare;

Ritenuto quindi di ripristinare i precedenti coefficienti per la determinazione delle tariffe della TOSAP in vigore sino a tutto il 31 dicembre 2019 come risulta dall'allegato B) alla presente Deliberazione;

Ritenuto inoltre di apportare le **modifiche** al Regolamento TOSAP di seguito riportate, funzionali a superare dei refusi nonché a confermare l'applicazione della tassa a carico delle

aziende erogatrici di pubblici servizi in misura forfettaria, come stabilito nella Circolare n. 1/DF del MEF Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale del 20 gennaio 2009:

ORIGINARIO	MODIFICATO
ART. 1 <u>Ambito di applicazione e scopo del Regolamento</u> (Disposizioni generali) 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 507/1993 che disciplinano le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime. 2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di una tassa determinato su base tariffaria. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio di esclusiva che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.	ART. 1 <u>Ambito di applicazione e scopo del Regolamento</u> (Disposizioni generali) 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 507/1993 che disciplinano le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime. 2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di una tassa determinato su base tariffaria. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio di esclusiva che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 8 <u>Ufficio comunale competente</u> 1. La richiesta di occupazione, <u>per periodi inferiori a 15 gg.</u> di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Golfo Aranci, fatta eccezione per la richiesta da realizzare con: • occupazioni temporanee da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante) in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti; • occupazioni temporanee con attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili, nonché tutte le richieste di autorizzazioni occupazioni inerenti attività edilizia. Per tali fattispecie la richiesta di occupazione deve essere indirizzata all'Ufficio Polizia Municipale. 1.bis. Per le occupazioni superiori a 15 gg. la richiesta di occupazione deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017 recante le direttive in materia di <u>Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) in vigore dal 13.03.2017</u> 2. La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici succitati. 3. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione cura la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico	Art. 8 <u>Ufficio comunale competente</u> 1. La richiesta di occupazione, <u>per periodi fino a 15 gg.</u> di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Golfo Aranci, fatta eccezione per la richiesta da realizzare con: • occupazioni temporanee da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante) in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti; • occupazioni temporanee con attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili, nonché tutte le richieste di autorizzazioni occupazioni inerenti attività edilizia. Per tali fattispecie la richiesta di occupazione deve essere indirizzata all'Ufficio Polizia Municipale. 1.bis. <u>Per le occupazioni superiori a 15 gg.</u> la richiesta di occupazione deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017 recante le direttive in materia di <u>Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) in vigore dal 13.03.2017</u> 2. La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici succitati. 3. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione cura la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 9 <u>Istruttoria della richiesta (commi 8 e 9)</u> 8. Le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, <u>per periodi inferiori a 15 gg.</u>, di cui al presente titolo sono sottoposte all'esame degli uffici competenti (Ufficio Tributi, Ufficio Suap, Comando Polizia Municipale, nonché Ufficio Tutela Paesaggio), alla quale partecipano esprimendo i pareri preventivi ed obbligatori e vincolanti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti soggetti: a) Dal <u>Comandante della Polizia Municipale</u> o suo delegato con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e per l'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed alle norme regolamentari dell'Ente; b) Dal <u>Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle norme urbanistiche e edilizie, c) Dal <u>Responsabile dell'ufficio SUAP</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sulle richieste inerenti alle DUAP conformi e regolarmente registrate. d) Dal <u>Ufficio tutela del paesaggio</u>, per quanto riguarda l'attestazione di conformità, ovvero certificazione paesistica, se necessario; 9. Per le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per periodi inferiori a 15 gg., si richiamano le modalità contenute nella Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017	Art. 9 <u>Istruttoria della richiesta (commi 8 e 9)</u> 8. Le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, <u>per periodi fino a 15 gg.</u>, di cui al presente titolo sono sottoposte all'esame degli uffici competenti (Ufficio Tributi, Ufficio Suap, Comando Polizia Municipale, nonché Ufficio Tutela Paesaggio), alla quale partecipano esprimendo i pareri preventivi ed obbligatori e vincolanti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti soggetti: a) Dal <u>Comandante della Polizia Municipale</u> o suo delegato con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e per l'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed alle norme regolamentari dell'Ente; b) Dal <u>Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle norme urbanistiche e edilizie, c) Dal <u>Responsabile dell'ufficio SUAP</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sulle richieste inerenti alle DUAP conformi e regolarmente registrate. d) Dal <u>Ufficio tutela del paesaggio</u>, per quanto riguarda l'attestazione di conformità, ovvero certificazione paesistica, se necessario; 9. Per le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per periodi <u>fino</u> a 15 gg., si richiamano le modalità contenute nella Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 23 Tariffa ordinaria 1. Ai sensi degli articoli 42,43, 44 e 45 del decreto legislativo 507/93, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, ed espressa in quadrati, per le occupazioni temporanee e permanenti, qui di seguito analiticamente indicata: - con riferimento alla classificazione delle strade comunali: <u>Occupazioni temporanee:</u> • Tariffe giornaliere ordinarie: - 1 categoria € 1,00 al mq. - 2 categoria € 0,75 al mq. <u>Occupazioni permanenti:</u> • Tariffe annuali ordinarie: - 1 categoria € 26,00 al mq. - 2 categoria € 20,00 al mq.	Art. 23 Tariffa ordinaria 1. Ai sensi degli articoli 42,43, 44 e 45 del decreto legislativo 507/93, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, ed espressa in quadrati, per le occupazioni temporanee e permanenti, qui di seguito analiticamente indicata: - con riferimento alla classificazione delle strade comunali: <u>Occupazioni temporanee:</u> • Tariffe giornaliere ordinarie: - 1 categoria € 2,00 al mq. - 2 categoria € 1,50 al mq. <u>Occupazioni permanenti:</u> • Tariffe annuali ordinarie: - 1 categoria € 26,00 al mq. - 2 categoria € 20,00 al mq.

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 27 <u>Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.</u>	Art. 27 <u>Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.</u>

Il presente articolo è abrogato .	1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ai servizi medesimi, sono assoggettate a tassa, in modo forfetario, come di seguito indicato: a) per le occupazioni del territorio comunale, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, pari a euro 0,646 per utenza. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; b) l'ammontare complessivo, in ogni caso del canone annuo dovuto al Comune, non può essere inferiore a euro 516,46. 2. La medesima misura della tassa annua, pari a lire 1.000.000 (€ 516,46), è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. 3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. La tassa è versata in un'unica soluzione con le modalità ed i termini di cui all'art. 30 del presente regolamento.
--	--

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1) **Di revocare** l'allegato B) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23.12.2019;
- 2) **Di approvare** il nuovo allegato B) del Regolamento TOSAP che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di approvare** il Regolamento TOSAP con le modifiche di seguito riportate:

ORIGINARIO	MODIFICATO
ART. 1 <u>Ambito di applicazione e scopo del Regolamento</u> (Disposizioni generali) 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 507/1993 che disciplinano le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime. 2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di una tassa determinato su base tariffaria. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi	ART. 1 <u>Ambito di applicazione e scopo del Regolamento</u> (Disposizioni generali) 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 507/1993 che disciplinano le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime. 2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di una tassa determinato su base tariffaria. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche,

ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio di esclusiva che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.	anche al fine di tenere conto del beneficio di esclusiva che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.
---	--

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 8 <u>Ufficio comunale competente</u> 1. La richiesta di occupazione, <u>per periodi inferiori a 15 gg.</u>, di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Golfo Aranci, fatta eccezione per la richiesta da realizzare con: • occupazioni temporanee da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante) in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti; • occupazioni temporanee con attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili, nonché tutte le richieste di autorizzazioni occupazioni inerenti attività edilizia. Per tali fattispecie la richiesta di occupazione deve essere indirizzata all'Ufficio Polizia Municipale. 1.bis. Per le occupazioni superiori a 15 gg. la richiesta di occupazione deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017 recante le direttive in materia di <u>Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) in vigore dal 13.03.2017</u> 2. La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici succitati. 3. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione cura la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico	Art. 8 <u>Ufficio comunale competente</u> 1. La richiesta di occupazione, <u>per periodi fino a 15 gg.</u>, di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Golfo Aranci, fatta eccezione per la richiesta da realizzare con: • occupazioni temporanee da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante) in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti; • occupazioni temporanee con attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili, nonché tutte le richieste di autorizzazioni occupazioni inerenti attività edilizia. Per tali fattispecie la richiesta di occupazione deve essere indirizzata all'Ufficio Polizia Municipale. 1.bis. Per le occupazioni superiori a 15 gg. la richiesta di occupazione deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017 recante le direttive in materia di <u>Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) in vigore dal 13.03.2017</u> 2. La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici succitati. 3. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione cura la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 9 <u>Istruttoria della richiesta (commi 8 e 9)</u> 8. Le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, <u>per periodi inferiori a 15 gg.</u>, di cui al presente titolo sono sottoposte all'esame degli uffici competenti (Ufficio Tributi, Ufficio Suap, Comando Polizia Municipale, nonché Ufficio Tutela Paesaggio), alla quale partecipano esprimendo i pareri preventivi ed obbligatori e vincolanti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti soggetti: a) Dal <u>Comandante della Polizia Municipale</u> o suo delegato con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e per l'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed alle norme regolamentari dell'Ente; b) Dal <u>Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle norme urbanistiche e edilizie,	Art. 9 <u>Istruttoria della richiesta (commi 8 e 9)</u> 8. Le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, <u>per periodi fino a 15 gg.</u>, di cui al presente titolo sono sottoposte all'esame degli uffici competenti (Ufficio Tributi, Ufficio Suap, Comando Polizia Municipale, nonché Ufficio Tutela Paesaggio), alla quale partecipano esprimendo i pareri preventivi ed obbligatori e vincolanti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti soggetti: a) Dal <u>Comandante della Polizia Municipale</u> o suo delegato con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e per l'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed alle norme regolamentari dell'Ente; b) Dal <u>Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle norme urbanistiche e edilizie,

c) Dal <u>Responsabile dell'ufficio SUAP</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sulle richieste inerenti alle DUAP conformi e regolarmente registrate. d) Dal <u>Ufficio tutela del paesaggio</u>, per quanto riguarda l'attestazione di conformità, ovvero certificazione paesistica, se necessario; 9. Per le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per periodi inferiori a 15 gg., si richiamano le modalità contenute nella Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017	c) Dal <u>Responsabile dell'ufficio SUAP</u> o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sulle richieste inerenti alle DUAP conformi e regolarmente registrate. d) Dal <u>Ufficio tutela del paesaggio</u>, per quanto riguarda l'attestazione di conformità, ovvero certificazione paesistica, se necessario; 9. Per le istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per periodi fino a 15 gg., si richiamano le modalità contenute nella Delibera G.R. n° 11/14 del 28.02.2017
---	---

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 23 Tariffa ordinaria 1. Ai sensi degli articoli 42,43, 44 e 45 del decreto legislativo 507/93, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, ed espressa in quadrati, per le occupazioni temporanee e permanenti, qui di seguito analiticamente indicata: - con riferimento alla classificazione delle strade comunali: <u>Occupazioni temporanee:</u> • Tariffe giornaliere ordinarie: - 1 categoria € 1,00 al mq. - 2 categoria € 0,75 al mq. <u>Occupazioni permanenti:</u> • Tariffe annuali ordinarie: - 1 categoria € 26,00 al mq. - 2 categoria € 20,00 al mq.	Art. 23 Tariffa ordinaria 1. Ai sensi degli articoli 42,43, 44 e 45 del decreto legislativo 507/93, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, ed espressa in quadrati, per le occupazioni temporanee e permanenti, qui di seguito analiticamente indicata: - con riferimento alla classificazione delle strade comunali: <u>Occupazioni temporanee:</u> • Tariffe giornaliere ordinarie: - 1 categoria € 2,00 al mq. - 2 categoria € 1,50 al mq. <u>Occupazioni permanenti:</u> • Tariffe annuali ordinarie: - 1 categoria € 26,00 al mq. - 2 categoria € 20,00 al mq.

ORIGINARIO	MODIFICATO
Art. 27 <u>Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.</u> Il presente articolo è abrogato.	Art. 27 <u>Criteri particolari di determinazione della tassa per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.</u> 1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ai servizi medesimi, sono assoggettate a tassa, in modo forfetario, come di seguito indicato: a) per le occupazioni del territorio comunale, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, pari a euro 0,646 per utenza. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; b) l'ammontare complessivo, in ogni caso del canone annuo dovuto al Comune, non può essere inferiore a euro 516,46. 2. La medesima misura della tassa annua, pari a lire 1.000.000 (€ 516,46), è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. 3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31

	dicembre dell'anno precedente. 4. La tassa è versata in un'unica soluzione con le modalità ed i termini di cui all'art. 30 del presente regolamento.
--	---

- 4) **Di dare** atto che il regolamento aggiornato alle modifiche è quello allegato al presente provvedimento;
- 5) **Di dare** mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione di tutti gli atti conseguenti;
- 6) **Di dichiarare** il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Golfo Aranci, lì 18 marzo 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo <i>Regolamento comunale sui controlli interni</i>, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. Data 18 marzo 2020 Il Responsabile del servizio tributi Dott. Simone Bertuccelli

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: rilascia: ☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; ☐ PARERE NON NECESSARIO Data 18 marzo 2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario <i>Dott. Simone Bertuccelli</i>

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

Il Presidente
F.to MADEDDU PAOLO

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal **01-04-20** al giorno **16-04-20**.

Golfo Aranci, **01-04-20**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi del D.L.gs n. 267/00 il **25-03-20** poiché:

- ☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all'originale.

Golfo Aranci, lì 01.04.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa